

Bruxelles, 17 marzo 2015  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2012/0360 (COD)

---

---

16636/5/14  
REV 5 ADD 1

JUSTCIV 319  
EJUSTICE 123  
CODEC 2464  
PARLNAT 303

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

---

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
relativo alle procedure di insolvenza (rifusione)  
– Motivazione del Consiglio  
– Adottata dal Consiglio il 12 marzo 2015

---

### I. INTRODUZIONE

1. Con lettera del 13 dicembre 2012 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza ("regolamento sull'insolvenza proposto"). Il regolamento sull'insolvenza proposto mira a modificare il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza ("regolamento sull'insolvenza attuale").
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere il 22 maggio 2013 in merito al regolamento sull'insolvenza proposto.
3. Durante la riunione plenaria del 5 febbraio 2014 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sul regolamento proposto e la relativa risoluzione legislativa<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. 5910/14 CODEC 2041 JUSTCIV 19 PE 50.

4. Il 5 e 6 giugno 2014 il Consiglio "Giustizia e affari interni" è giunto ad un accordo (l'"orientamento generale")<sup>2</sup> sulla parte normativa del regolamento sull'insolvenza proposto e ha chiesto che siano ultimati quanto prima a livello tecnico i lavori sui restanti considerando e gli allegati.
5. Il 9 e 10 ottobre 2014 il Consiglio ha messo a punto l'orientamento generale, giungendo ad un accordo in merito ai considerando e agli allegati<sup>3</sup>.
6. Il 10 novembre 2014 è stato raggiunto un accordo con il Parlamento europeo su un pacchetto di compromesso. Si è inoltre convenuto sul fatto che il regolamento sull'insolvenza proposto dovrebbe essere adottato sotto forma di rifusione del regolamento sull'insolvenza attuale.
7. Il 2 dicembre 2014 il pacchetto di compromesso è stato approvato dalla commissione giuridica del Parlamento europeo. Nello stesso giorno il presidente di tale commissione ha indirizzato una lettera al presidente del Coreper (parte seconda) per informarlo che, se il Consiglio trasmettesse formalmente la sua posizione al Parlamento europeo nella forma che figura nell'allegato della lettera, egli raccomanderebbe alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa verifica effettuata dai giuristi-linguisti, nella seconda lettura del Parlamento europeo.
8. Il 4 e il 5 dicembre 2014 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha adottato un accordo politico sul pacchetto di compromesso<sup>4</sup> e ha incaricato gli esperti giuristi-linguisti del Consiglio a procedere alla revisione del testo.
9. Tenendo conto del suddetto accordo politico e previa messa a punto giuridico-linguistica, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 12 e 13 marzo 2015 secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

<sup>2</sup> Cfr. 10284/14 JUSTCIV 134 EJUSTICE 54 CODEC 1366 + ADD 1 + COR 1.

<sup>3</sup> Cfr. 13276/14 JUSTCIV 224 EJUSTICE 80 CODEC 1835 + COR 1.

<sup>4</sup> Cfr. 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 + ADD1+ COR 1.

## **II. OBIETTIVO**

10. Il regolamento sull'insolvenza proposto mira a rendere più efficaci le procedure di insolvenza transfrontaliere al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno e la sua resilienza in tempi di crisi economica. Questo obiettivo è in linea con le attuali priorità politiche dell'Unione europea, ovvero promuovere la ripresa economica e la crescita sostenibile, un tasso di investimento più elevato e la conservazione dei posti di lavoro, quali definite dalla strategia Europa 2020, nonché tutelare lo sviluppo e la sopravvivenza delle imprese, come enunciato nello Small Business Act.
11. Il regolamento sull'insolvenza proposto assicura altresì la coerenza dell'attuale regolamento relativo alle procedure d'insolvenza con l'evoluzione delle legislazioni nazionali in materia di insolvenza introdotte dopo la sua entrata in vigore nel 2002.
12. Nell'ambito del programma generale "giustizia per la crescita", il regolamento sull'insolvenza proposto costituisce un importante elemento della risposta generale dell'Unione europea alle considerevoli difficoltà economiche in cui versano molte società e molti cittadini in tutta l'Unione.

## **III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA**

### **A. CONTESTO PROCEDURALE**

13. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura ("accordo rapido in seconda lettura"). Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il pacchetto di compromesso concordato tra i due colegislatori, con il sostegno della Commissione.

## **B. SINTESI DELLE PRINCIPALI QUESTIONI**

### **1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PROPOSTO**

14. Uno degli obiettivi fondamentali del regolamento sull'insolvenza proposto è quello di passare da un approccio tradizionale in materia di insolvenza basato sulla liquidazione a un approccio che, nell'ambito di procedure di insolvenza transfrontaliere, offra una "seconda opportunità" alle imprese e agli imprenditori in difficoltà finanziarie.
15. L'ambito di applicazione del regolamento sull'insolvenza proposto, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è quindi più ampio rispetto a quello del regolamento sull'insolvenza attuale e si estende alle procedure ibride e procedure di pre-insolvenza, nonché alle procedure di remissione del debito o di adeguamento del debito per i consumatori e i lavoratori autonomi.

### **2. COMPETENZA GIURISDIZIONALE PER L'APERTURA DI UNA PROCEDURA DI INSOLVENZA**

16. Il regolamento sull'insolvenza proposto migliora il quadro procedurale per determinare la competenza giurisdizionale per l'apertura di una procedura di insolvenza. Il concetto di centro degli interessi principali e quello di «stabilimento» sono ulteriormente chiariti per fornire utili orientamenti a tutti gli interessati e per rafforzare la certezza giuridica.
17. Prima di aprire la procedura di insolvenza, i giudici devono valutare attivamente se il centro degli interessi principali del debitore sia situato effettivamente entro la sua giurisdizione. Per quanto riguarda la determinazione del centro degli interessi principali, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi affari. Qualora intervenga uno spostamento del centro degli interessi principali, potrebbe essere necessario informare in tempo utile i creditori del nuovo luogo dal quale il debitore esercita le sue attività.

18. Inoltre, le nuove norme contengono una serie di salvaguardie intese a prevenire il forum shopping pretestuoso. Presunzioni riguardo al centro degli interessi principali sono confutabili e non si applicano se la sede statutaria/sede di attività principale/residenza abituale è spostata nel pertinente periodo precedente la domanda di apertura della procedura di insolvenza.
19. In tutti i casi in cui le circostanze diano adito a dubbi quanto alla competenza del giudice, questi dovrebbe chiedere al debitore di fornire ulteriori prove a sostegno delle sue asserzioni riguardo al luogo del centro degli interessi principali e, se consentito dalla legge applicabile alla procedura di insolvenza, dare ai creditori l'opportunità di esprimersi sulla questione della competenza.

### **3. PROCEDURA SECONDARIA**

20. Al fine di non intralciare l'efficiente gestione della massa fallimentare, il regolamento sull'insolvenza proposto stabilisce due situazioni specifiche in cui un giudice adito per l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza dovrebbe essere in grado, su richiesta dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, di rinviare o rifiutare l'apertura di tale procedura.
21. In primo luogo, il regolamento proposto consente al curatore fallimentare della procedura principale di proporre un impegno ai creditori locali in virtù del quale essi saranno trattati, nella procedura principale, come se fosse stata aperta una procedura secondaria. Laddove sia stato contratto tale impegno, il giudice adito per l'apertura della procedura secondaria dovrebbe poter rifiutare l'apertura qualora sia accertato che l'impegno tutela adeguatamente gli interessi generali dei creditori locali.
22. In secondo luogo, il regolamento sull'insolvenza proposto prevede la possibilità che il giudice sospenda temporaneamente l'apertura della procedura secondaria quando è stata concessa una sospensione temporanea delle singole procedure di esecuzione nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura principale.
23. Inoltre, una serie di norme in materia di cooperazione e di comunicazione tra gli attori coinvolti nelle procedure principali e secondarie è stata aggiunta.

#### **4. REGISTRI FALLIMENTARI**

24. Per migliorare la comunicazione di informazioni pertinenti e tempestive ai creditori e ai giudici coinvolti, ed evitare l'apertura di procedure di insolvenza parallele, il regolamento sull'insolvenza proposto impone agli Stati membri l'obbligo di istituire registri fallimentari che contengano, alle condizioni previste nel regolamento, talune informazioni sul debitore e sul curatore fallimentare, nonché informazioni concernenti le procedure di insolvenza.
25. Questi registri fallimentari nazionali devono essere interconnessi e accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, nel pieno rispetto della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

#### **5. GRUPPI DI SOCIETÀ**

26. Il regolamento sull'insolvenza proposto contiene disposizioni specifiche relative alla cooperazione e comunicazione tra giudici e curatori fallimentari coinvolti nell'insolvenza di società facenti parte di un gruppo di società.
27. Le disposizioni in materia di cooperazione e comunicazione di cui sopra sono completate con un sistema di coordinamento delle procedure di insolvenza delle società facenti parte di un gruppo di società.

#### **IV. CONCLUSIONE**

28. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il pacchetto di compromesso concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.
29. Come indicato sopra al punto 6, tale pacchetto di compromesso è stato confermato da una lettera del presidente della commissione giuridica del Parlamento europeo indirizzata al presidente del Coreper (parte seconda) il 2 dicembre 2014. È stato successivamente approvato dal Consiglio "Giustizia e affari interni" del 4 e 5 dicembre 2014, mediante l'adozione di un accordo politico.

30. Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura rappresenti un pacchetto equilibrato e che, una volta adottato, il nuovo regolamento contribuirà in modo significativo a rendere più efficaci le procedure di insolvenza transfrontaliere, a vantaggio dei debitori e dei creditori, sia persone giuridiche che persone fisiche, in tutta l'Unione europea, facilitando la sopravvivenza delle imprese e dando una seconda opportunità agli imprenditori.
-